

REGOLAMENTO (CE) N. 1379/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1994

che prevede una deroga al regolamento (CE) n. 1222/94 per quanto riguarda il sistema di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per il glucosio utilizzato nella fabbricazione di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (¹), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (²), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (³), prevede all'articolo 13, paragrafo 1, la possibilità di concedere restituzioni all'esportazione a cereali esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (⁴), prevede all'articolo 5, paragrafo 2 che per taluni prodotti di base sia applicabile un sistema di fissazione anticipata del tasso della restituzione;

considerando che il glucosio o lo sciroppo glucosio nonché altri prodotti amilacei, fabbricati tradizionalmente a base di granturco, e per i quali l'applicazione del regolamento (CE) n. 1222/94, in particolare dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), porta alla concessione di una restituzione per i quantitativi equivalenti di granturco necessari per ottenere tali prodotti, possono ormai essere ottenuti anche dal frumento; che il raccolto di questo cereale è tuttavia disponibile, nell'anno prima e di quello del granturco; che per tale motivo la restituzione concessa per

questi sciroppi ottenuti utilizzando frumento, calcolata in equivalente di granturco, è sopravvalutata nel periodo tra la mietitura del frumento e la raccolta del granturco;

considerando quindi che per le esportazioni di merci non comprese nell'allegato II fabbricate a base di glucosio, di sciroppo di glucosio o di taluni altri prodotti amilacei, per le quali viene presentato un titolo di fissazione anticipata del tasso della restituzione per il granturco, rilasciato il 17 giugno 1994 e il 1° ottobre 1994, data dell'inizio della nuova campagna per il granturco, è opportuno escludere l'applicazione del sistema di fissazione anticipata del tasso della restituzione per evitare benefici non giustificati agli operatori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1222/94, il sistema di fissazione anticipata del tasso della restituzione non è applicabile dal 17 giugno 1994 al 1° ottobre 1994, al granturco utilizzato sotto forma di glucosio, di sciroppo di glucosio, di maltodestrina o di sciroppo di maltodestrina, di cui ai codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55, per la fabbricazione di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

(²) GU n. L 181 del 30. 6. 1992, pag. 21.

(³) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(⁴) GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.